



Città di Segrate

**DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE VERDE, STRADE, GESTIONE SERVIZI E RETI**

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 2023-2025

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Il RUP

Dott. Fabrizio Giovanni Zordan

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

Palazzo Comunale
via I Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
PARTE I - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	4
1) OGGETTO DEL CONTRATTO	4
2) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	6
3) RINNOVI	7
4) AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO	7
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo economicamente più vantaggioso	8
PARTE II - ESECUZIONE	8
6) SERVIZI ATTIVABILI SINGOLARMENTE E RELATIVI IMPORTI	8
7) SERVIZIO DI REPERIBILITÀ	10
8) MATERIALE DI RISULTA	12
9) OBBLIGATORietà DEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)	12
PARTE III CLAUSOLE GENERALI	12
10) GARANZIA DEFINITIVA	12
11) ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI	14
12) ASSICURAZIONE	15
13) CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI	16
13.1) Recapiti dell'appaltatore	17
14) EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO	17
15) RISERVE	17
16) SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI	18
16.1) Pagamento dei subappaltatori	20
16.2) Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	20
17) MODIFICHE DEL CONTRATTO: CESSIONE E SOSPENSIONE	20
PARTE IV - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	21
18) ESCLUSIONE CLAUSOLA SOCIALE	21
19) INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE	21
20) SICUREZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI – D.U.V.R.I.	22
21) ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
22) CONDOTTA DEL CANTIERE	24
PARTE V – TERMINI ESECUZIONE E PENALI	24
23) TERMINI ESECUZIONE	24
24) PROROGHE E SOSPENSIONI	24
25) VIGILANZA E CONTROLLI	25
26) ESECUZIONE IN DANNO	26
27) PENALI	26
PARTE VI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	27
28) VERIFICA DI CONFORMITÀ	27
29) ANTICIPATA OCCUPAZIONE - CONSEGNA PROVVISORIA	29
PARTE VII – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI	29
30) CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE	29
30.1) Servizi ricorrenti a corpo	29
30.2) Servizi non ricorrenti a misura	29
30.3) Servizio di reperibilità	29
30.4) Servizi in economia	30
31) DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI	30
32) REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	31
33) ANTICIPAZIONE	31
34) FATTURAZIONE E PAGAMENTI	31



35)	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE	34
36)	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE	34
PARTE VIII – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE		34
37)	RESPONSABILITÀ PER ESATTO ADEMPIMENTO DEI SERVIZI	34
38)	RESPONSABILITÀ PER DANNI	34
PARTE IX – DISPOSIZIONI FINALI		35
39)	NORME REGOLATRICI	35
40)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	36
41)	RECESSO	38
42)	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	38
43)	STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	39
44)	CONTENZIOSO	39
45)	FORO COMPETENTE	39
46)	INTIMAZIONI E NOTIFICHE	39
47)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
47.1)	Obbligo di riservatezza	43
47.2)	Comunicazioni	43

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Accordo Quadro	accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro
Data di attivazione	la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro
Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione /applicativo	il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare le prestazioni, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro
Ordine di esecuzione	il documento, disciplinato dal Capitolato d'oneri, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva



RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'Esecuzione	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

PARTE I - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina generale per la conclusione di un accordo quadro (nel seguito per brevità anche A.Q.) con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, della durata di 24 mesi (per il biennio 2023-2025), con possibilità di rinnovo di altri 24 mesi, in base al quale affidare singoli contratti applicativi aventi a oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde di proprietà comunale, per garantire all'utenza un adeguato standard di fruibilità, igiene e sicurezza.

Le aree di proprietà comunale adibite a verde generale occupano una superficie complessiva di 1.460.000 metri quadrati circa al 31/12/2022, di cui circa 1.251.657 metri quadrati è la superficie dei tappeti erbosi da gestire, come da Tabella "A" e Tavola T1 allegati (cfr. all.to A).

Le aree verdi oggetto di appalto possono subire variazioni nel corso dell'appalto stesso, così come può variare la tipologia delle lavorazioni, a fronte della presa in carico di nuove aree verdi, della dismissione di aree già in carico, di convenzioni parziali o totali con soggetti terzi o di mutate esigenze manutentive. Si precisa che le variazioni delle aree in gestione durante tutta la durata dell'appalto, comprese in uno scostamento +/- del 5% della superficie complessiva, non daranno luogo a variazioni economiche.

L'appalto prevede due macro tipologie di servizi, ovvero:

Servizi ricorrenti

La natura di queste attività è prevalentemente di carattere ripetitivo e omogeneo, non programmabili, ovvero non riconducibili ad un progetto di riqualificazione o di manutenzione straordinaria e comprendono tutte le opere, le prestazioni, le somministrazioni, i trasporti e i noli occorrenti per la manutenzione, anche di piccola entità, urgente e non urgente, delle aree a verde comunali. Rientrano nella suindicata casistica, lo sfalcio dei tappeti erbosi, la spalcatura e la spollonatura, il diserbo delle aree pavimentate, la scerbatura delle aiuole.

In particolare, trattasi dei seguenti servizi:

1. Sfalco dei tappeti erbosi standard e cigli stradali
2. Sfalco dei tappeti erbosi di pregio e Aree Centro Parco



3. Scerbatura manuale aiuole arbustate e fiorite
4. Fontanelle erogatrici di acqua potabile e abbeveratoi aree cani
5. Diserbo aree pavimentate all'interno di parchi e giardini comunali
6. Spalcatura e spollonatura delle alberature comunali
7. Servizio di reperibilità

Servizi non ricorrenti, contabilizzati a misura:

Riguardano tutte le attività che necessitano di una programmazione dettagliata e specifica, attraverso apposite verifiche e misurazioni di contesto. Per meglio specificare la tipologia, sono da intendersi attività non ricorrenti le potature stagionali, gli abbattimenti delle alberature morte, la sistemazione di elementi di arredo urbano/attrezzature ludiche.

In particolare, trattasi dei seguenti servizi:

8. Irrigazione manuale e di soccorso giovani piante
9. Interventi in economia sul patrimonio a verde
10. Interventi di potatura programmata
11. Abbattimenti alberature
12. Manutenzione ordinaria e straordinaria di elementi di arredo urbano
13. Interventi di nuove piantumazioni

nonché qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per dare gli interventi successivamente indicati finiti a perfetta regola d'arte. Sono compresi nella locuzione "manutenzione" gli interventi che riguardano le prestazioni occorrenti per la conservazione dei tappeti erbosi.

Le prestazioni, le quali dovranno avvenire sulla scorta del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono meglio specificate, nel seguente allegato:

→ ALLEGATO 1 – Relazione tecnica-illustrativa

Gli interventi in oggetto possono quindi essere definiti solo in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione (comunque nell'ambito territoriale del Comune di Segrate). Tali aspetti dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dell'Esecuzione nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Gli interventi verranno descritti nonché compiutamente disciplinati nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di eseguire opere diverse da quelle contrattuali, o da quelle richieste dalla Stazione Appaltante. È fatto divieto all'appaltatore di eseguire opere che non siano state ordinate dall'ufficio di Direzione dell'Esecuzione, ovvero da un Responsabile dell'Ufficio Tecnico. In tale caso all'impresa non sarà riconosciuto nulla, e sarà ordinata la rimessa in pristino di quanto eseguito se dannoso o non conveniente l'Ente.

L'esecuzione delle prestazioni ordinate dovrà in generale avvenire anche garantendo lo scorrimento del traffico e a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi particolari, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione del servizio.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'appaltatore si impegna quindi a eseguire, alle condizioni offerte in sede di gara, i servizi che successivamente saranno richiesti con la stipulazione di singoli appalti attuativi del presente accordo quadro, entro il periodo di validità dell'accordo stesso nel limite massimo di importo previsto. Si precisa che la conclusione dell'Accordo Quadro non impegna



in alcun modo il Comune a concludere i contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro e che l'appaltatore non potrà pretendere alcunché fintanto che il Comune non darà esecuzione ai contratti applicativi. I contratti applicativi potranno essere di qualsiasi importo, senza che ciò sia motivo per la richiesta di diversi o maggiori compensi.

Il Comune, in ogni caso, si riserva la **facoltà di affidare a terzi**, nel periodo di durata dell'AQ, l'esecuzione di opere e prestazioni aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

2) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo Quadro ha la durata di **mesi 24 (ventiquattro)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro ovvero, in caso d'urgenza, dalla data del verbale di inizio del servizio oggetto del primo contratto di applicativo (presumibilmente dal 01 maggio 2023 al 30 aprile 2025, e in caso di rinnovo sino al 30 aprile 2027), ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo stabilito nel presente capitolato.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli appalti specifici mediante i contratti applicativi dello stesso, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Ove l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l'importo massimo dell'Accordo Quadro, stimato

- per il primo biennio in **€ 3.308.082,00** (oneri per la sicurezza compresi e oltre eventuale quinto d'obbligo di € 661.616,40), iva esclusa
- e per il secondo biennio in **€ 3.260.082,00** (oneri per la sicurezza compresi e oltre eventuale quinto d'obbligo di € 652.016,40)

prima della scadenza del biennio di riferimento, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.

Alla scadenza del suddetto termine di 24 mesi, l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo previsti nel seguente articolo, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei servizi prima della stipula dei singoli contratti applicativi, si provvederà alla stesura dei relativi **verbali di consegna anticipata** sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Dalla data di inizio del servizio decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dai documenti contrattuali. L'esecuzione degli interventi sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dell'Esecuzione.

Gli interventi in corso allo scadere dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività oltre alla data di scadenza ed entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.



3) RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la **facoltà di rinnovare** il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per gli importi e i valori massimi previsti al seguente articolo, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità morale e professionale dell'Appaltatore, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell'attività nel periodo precedente.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, prima della scadenza prevista dei 24 mesi, di rifinanziare il quadro economico dell'Accordo Quadro, affidando contratti applicativi fino ad concorrere dell'importo massimo comprensivo dell'eventuale estensione di ulteriori 24 mesi. Entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra l'operatore economico parte dell'accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.

Qualora, entro i sopra citati termini la Stazione Appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di voler rinnovare e/o di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

4) AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'Accordo Quadro è indicato nel seguente prospetto:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi (IVA esclusa)
a. servizi ricorrenti 24 mesi (da p.to 1 a p.to 7 – art. 3)	2.168.082,00 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 €
b. servizi non ricorrenti 24 mesi (da p.to 8 a p.to 13 – art.	1.140.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 €
Totale importo appalto biennio	3.308.082,00 €
c. eventuale quinto d'obbligo	661.616,40 €
Totale 24 mesi	3.969.698,40 €
d. rinnovo biennale servizi ricorrenti di cui al punto a)	2.120.082,00 €
di cui oneri per la sicurezza	40.000,00 €
e. rinnovo biennale servizi non ricorrenti di cui al punto	1.140.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza	40.000,00 €
Totale importo 2° biennio	3.260.082,00 €
f. eventuale quinto d'obbligo	652.016,40 €
Totale rinnovo 24 mesi	3.912.098,40 €
Totale Importo massimo pagabile (iva esclusa)	7.881.796,80 €

Si precisa che l'importo dei servizi ricorrenti previsto per il primo biennio - cfr punto a. del quadro economico - ha un valore superiore rispetto all'importo stimato per il rinnovo del contratto - cfr punto b. del quadro economico - in quanto comprende la ricognizione/aggiornamento del censimento informatico del verde pubblico (cfr Relazione tecnico-illustrativa, pag. 8).

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.



Ai sensi dell'art. 23, comma 16, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si evidenzia che il **costo della manodopera è stato stimato nella percentuale del 56%** sul valore dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'Aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo sopra indicato rappresenta l'importo massimo dei lavori che potranno essere realizzati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro comprensivo dell'eventuale prolungamento del contratto.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del codice dei contratti pubblici, il valore presunto dell'appalto è pari ad € 6.568.164, somma dell'importo del primo contratto e del rinnovo; considerando l'eventuale quinto d'obbligo e la proroga tecnica previsti nel quadro economico l'importo è pari a € 7.881.796,80.

5) **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo economicamente più vantaggioso**

L'accordo quadro verrà aggiudicato sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, i cui parametri sono indicati nel bando di gara.

Individuata l'offerta più vantaggiosa, l'importo dei servizi in esecuzione dei contratti applicativi sarà determinato come segue:

- **per i servizi ricorrenti** (cfr Relazione tecnico illustrativa), contabilizzati a corpo, applicando lo sconto offerto in sede di gara al corrispettivo previsto nel contratto attuativo/ordine d'esecuzione
- **per i servizi non ricorrenti** (cfr Relazione tecnico illustrativa), contabilizzati a misura e/o in economia, applicando il medesimo ribasso percentuale ai prezzi di cui al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche riferito all'anno contrattualizzato e *in second'ordine*, attraverso il listino prezzi di Assoverde.

Gli oneri di sicurezza sono sempre esclusi dal ribasso percentuale.

PARTE II - ESECUZIONE

→ Per la descrizione di servizi richiesti si rinvia alla **Relazione tecnica illustrativa (ALLEGATO 1)**, da intendersi ivi integralmente trascritta, con le seguenti precisazioni.

6) **SERVIZI ATTIVABILI SINGOLARMENTE E RELATIVI IMPORTI**

I servizi attivabili singolarmente e relativi importi massimi/anno contrattualizzabili sono riassunti nella seguente tabella:



Cfr Relazione tecnico illustrativa Punto 3	SERVIZIO SINGOLARMENTE ATTIVABILI	TIPOLOGIA (ricorrenti o non ricorrenti)	IMPORTO SERVIZIO ANNUO (al netto dell'IVA)	ONERI DI SICUREZZA
3.1 e 3.2 (primo biennio)	Sfalcio dei tappeti erbosi standard e cigli stradali, sfalcio dei tappeti erbosi di pregio e Aree Centro Parco	servizio ricorrente	789.500,00 € (di cui 62.000,00 € per censimento e software, contenuti nella ripartizione corrispettivo mensile)	7.500,00 €
3.1 e 3.2 (eventuale secondo biennio)		servizio ricorrente	741.500,00 € (di cui 14.000,00 € per mantenimento e censimento e aggiornamenti software, contenuti nella ripartizione del corrispettivo mensile)	7.500,00 €
3.3	Scerbatura manuale aiuole arbustate e fiorite (cfr. allegato B e D)	servizio ricorrente	73.491,00 €	2.400,00 €
3.4	Fontanelle erogatrici di acqua potabile e abbeveratoi aree cani (cfr. allegato C)	servizio ricorrente	4.900,00 €	100,00 €
3.5	Diserbo aree pavimentate all'interno di parchi e giardini comunali (cfr allegato F)	servizio ricorrente	117.750,00 €	5.000,00 €
3.6	Spalcatura e spollonatura delle alberature comunali	servizio ricorrente	95.000,00 €	5.000,00 €
3.7	Servizio di Reperibilità	servizio ricorrente	14.400,00 €	
3.8	Irrigazione manuale e di soccorso giovani piante	servizi a misura (non ricorrenti)	19.500,00 €	500,00 €
3.9	Interventi in economia sul patrimonio a verde	servizi a misura (non ricorrenti)	48.500,00 €	1.500,00 €
3.10	Interventi di potatura programmata	servizi a misura (non ricorrenti)	240.000,00 €	10.000,00 €



3.11	Abbattimenti alberature	servizi a misura (non ricorrenti)	47.000,00 €	3.000,00 €
3.12	Manutenzione straordinaria di elementi di arredo urbano	servizi a misura (non ricorrenti)	97.000,00 €	3.000,00 €
3.13	Interventi di nuove piantumazioni	servizi a misura (non ricorrenti)	98.000,00 €	2.000,00 €

Per le attività ricorrenti di seguito elencate:

1. Sfalcio dei tappeti erbosi standard e cigli stradali
2. Sfalcio dei tappeti erbosi di pregio e Aree Centro Parco
3. Scerbatura manuale aiuole arbustate e fiorite
4. Fontanelle erogatrici di acqua potabile e abbeveratoi aree cani
5. Diserbo aree pavimentate all'interno di parchi e giardini comunali
6. Spalcatura e spollonatura delle alberature comunali
7. Servizio di reperibilità

l'appaltatore dovrà garantire la presenza minima simultanea di n. 4 squadre composte da almeno 3 persone per ogni squadra.

Dette attività saranno contabilizzate attraverso la corresponsione dell'importo previsto **suddiviso in rate mensili, a corpo**, debitamente decurtate del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Tali servizi sono da intendersi omnicomprensivi di tutte le prestazioni occorrenti per dare il servizio a perfetta regola d'arte. Per quanto riguarda le attività ricorrenti specificate nella Relazione Tecnica illustrativa ai **punti 3.1 e 3.2 (sfalci tappeti erbosi)**, **le rate mensili saranno corrisposte attraverso la seguente modulazione:**

- **da maggio a agosto:** il corrispettivo mensile sarà erogato pari ad una quota di **2/12** calcolato sul corrispettivo annuo oggetto di ribasso
- **da settembre ad aprile:** il corrispettivo mensile sarà erogato pari ad una quota di **0,5/12** calcolato sul corrispettivo annuo

Per le **attività non ricorrenti** dovrà essere messo a disposizione ulteriore personale specializzato in base al singolo servizio richiesto, affinché tutti servizi affidati proseguano efficientemente, nei modi e nei tempi stabiliti.

7) SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

Per quanto riguarda il servizio di reperibilità, di cui al **punto 3.7 della Relazione tecnica-illustrativa** (pagg. 9 e seguenti), qualora la squadra reperibile accertasse, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessità dell'intervento sul posto di squadre specialistiche, quali:

- ✓ V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti sottoservizi (Amiacque, Retipiu gas, Telecom, E-Distribuzione, illuminazione pubblica, ecc.)



dovrà darne immediata comunicazione al personale comunale che provvederà a contattare l'operatore competente a seconda del caso.

Tabella - Tempistiche di esecuzione interventi

CASISTICA	CLASSIFICAZIONE PRIORITA'	TEMPISTICA DI ESECUZIONE INTERVENTO	MODALITA' DI ESECUZIONE INTERVENTO
Situazione di grave pericolo presente che richiede intervento <u>indifferibile</u> di segnalazione e messa in sicurezza immediata e ripristino definitivo per scongiurare danni a persone e cose	PRIORITA' 1	Presenza in cantiere e inizio operazioni entro 45 minuti dalla chiamata di attivazione.	Delimitazione, segnalazione dell'area e messa in sicurezza immediata e definitiva del sito.
Situazione di pericolo potenziale che richiede intervento di segnalazione e messa in sicurezza temporanea per scongiurare danni a persone e/o cose. Posticipando entro le successive 12 h le lavorazioni di dettaglio e di completamento ritenute differibili	PRIORITA' 2	Presenza in cantiere e inizio operazioni entro 1 ora e 30 minuti dalla chiamata di attivazione.	Delimitazione, segnalazione e messa in sicurezza del sito. Gli interventi dovranno essere realizzati in modo che le aree, le strutture e/o le infrastrutture siano immediatamente utilizzabili in sicurezza. Il completamento delle lavorazioni ritenute differibili dovrà avvenire entro le successive 12 ore.

Sarà obbligo dell'appaltatore intervenire nei tempi e nelle modalità innanzi prescritte e impartite nello specifico dal personale comunale autorizzato, anche in condizioni meteo avverse e di adottare tutte le misure necessarie a operare in sicurezza secondo la normativa vigente, sia per quanto riguarda la protezione degli operatori presenti in cantiere, sia nei confronti dell'utenza stradale e/o pedonale.

In caso di inadempienza verso taluno di questi aspetti, verranno applicate le penali infra previste, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti per legge.

La **retribuzione del servizio** di reperibilità e pronto intervento verrà effettuata come segue:

- a) **per la disponibilità** al servizio di reperibilità verrà riconosciuto all'appaltatore un corrispettivo mensile, quantificato a corpo in Euro 1.200,00, da cui verrà detratto il ribasso offerto in sede di gara.
- b) **per il costo effettivo dell'intervento in reperibilità**, il quale non rientra nelle attività ricorrenti, gli interventi richiesti all'appaltatore saranno contabilizzati **a misura e liquidati separatamente come servizi non ricorrenti** (ossia verrà applicato il ribasso percentuale



offerto ai prezzi di cui al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche riferito all'anno contrattualizzato e *in second'ordine*, attraverso il listino prezzi di Assoverde).

8) MATERIALE DI RISULTA

Tutto il materiale vegetale oggetto di raccolta (erba, rami, rovi, polloni, ecc.) sarà da conferire in appositi contenitori (container da 20 mc) presso la piattaforma ecologica comunale e i relativi oneri di smaltimento saranno a carico del Comune. Resteranno a carico dell'Appaltatore il carico, il trasporto presso l'area ecologica e lo scarico all'interno dei suindicati container.

9) OBBLIGATORIETÀ DEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le attività di cui al presente appalto dovranno rispettare quanto previsto nei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui al Decreto Ministeriale n. 63 del 10 Marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04/04/2020), quali parte integrante del presente capitolato.

PARTE III CLAUSOLE GENERALI

10) GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore deve, **successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva"** sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, **pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.**

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito **per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore** per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.



L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della Sezione Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);
2. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.

Qualora la Stazione Appaltante richieda un **aumento delle prestazioni**, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.



Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di **rinnovare il contratto**, l'Aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

11) ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

I contratti applicativi verranno programmati secondo le necessità della Stazione appaltante e saranno **approvati con apposita determinazione del Responsabile dell'unità organizzativa** sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.

L'Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno ogni volta ciò sia richiesto dal Comune e a eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni e i servizi tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q. L'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

Il Comune si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con il ribasso d'asta offerto.

Ciascun Contratto applicativo avrà la forma della Lettera d'Ordine, secondo il fac-simile allegato al presente capitolato, con quale verrà commissionata la prestazione da eseguire. La lettera d'ordine verrà inviata dal Rup (controfirmata dal Responsabile di posizione organizzativa se il Rup è privo di questa qualifica), a mezzo pec all'appaltatore e dovrà contenere, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati, i seguenti elementi:

- 1) cig;
- 2) individuazione della località e dei luoghi interessati dagli interventi;
- 3) termine iniziale di avvio dei servizi;
- 4) importo massimo dei servizi, eventualmente con l'indicazione della quota riferita ai servizi e della quota riferita agli oneri per la sicurezza derivanti DUVRI;
- 5) descrizione dei lavori da eseguire e categorie e, se relativi a manutenzione straordinaria il progetto completo-di elaborati grafici progettuali e il crono programma;
- 6) termine di consegna e di ultimazione dei servizi;
- 7) le penalità;
- 8) disciplina del subappalto;
- 9) rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto di esecuzione applicativo;
- 10) ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.

Il contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'appaltatore, il quale dovrà restituire copia sottoscritta al Comune entro 5 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di avvio del servizio. Gli Ordini di Lavoro si intendono tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, entro 5 giorni dalla ricezione. Si rinvia al paragrafo sulle *Riserve*.



L'Amministrazione si riserva di affidare **interventi straordinari**, qualora si rendessero necessari; nel qual caso, prima della stipulazione del contratto applicativo, il Comune invierà formalmente all'appaltatore il progetto al fine di effettuare il sopralluogo e tutte le attività di valutazione tecnico-economica delle lavorazioni. L'appaltatore esplicherà le sue eventuali osservazioni entro il termine di 10 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da intendersi a partire dalla data di trasmissione del progetto da parte del Comune. Il Comune valuterà le eventuali osservazioni pervenute dall'appaltatore e potrà:

- a. accettarne il contenuto anche parzialmente
- b. contro dedurre le osservazioni non accolte.

Qualora non pervengano osservazioni entro il termine di cui sopra, si procederà alla conclusione del contratto applicativo sulla base del progetto fornito dal Comune, adeguato sulla base delle eventuali osservazioni dell'appaltatore espressamente accolte dal Comune.

In tal caso il contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'appaltatore, il quale dovrà restituirne copia sottoscritta al Comune entro 5 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori.

12) ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è obbligo dell'Appaltatore stipulare – **prima della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo** – una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la Stazione Appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione delle prestazioni e alla emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell'Appaltatore accendere una o più polizze relative:

- a. all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a **€ 1.000.000,00** (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali;
- b. all'assicurazione contro i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, **per un importo per sinistro non inferiore al valore del contratto applicativo o quel diverso importo che verrà indicato in occasione di ciascun contratto applicativo.**

Le polizze di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del cantiere (entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'appalto)
2. essere riferite specificamente al contratto in questione
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate"
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione)
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante, e presenti tutte le caratteristiche sopra indicate.



La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dello stesso contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla **Direzione Territorio e Sviluppo Economico – Sezione Verde, Strade, Gestione servizi e reti**, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione/di affidamento del contratto attuativo, nonché la dimostrazione di avvenuto pagamento del premio.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

13) CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

Dopo la sottoscrizione dell'accordo quadro, prestate le cauzioni e garanzie, la stazione appaltante potrà autorizzare l'esecuzione dei singoli contratti applicativi e l'inizio dei servizi nei termini previsti dal contratto applicativo.

L'avvio del contratto applicativo sarà effettuato con un verbale di avvio del servizio a cui farà seguito eventualmente l'emissione di specifici ordini di servizio. In concomitanza con l'ultimazione dell'ultimo ordine di servizio eseguito alla fine del contratto applicativo sarà redatto il verbale di ultimazione finale del contratto.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è **facoltà della Stazione appaltante di**



risolvere il contratto di accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore trasmette, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Se l'inizio dei servizi contempla delle categorie di servizio oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune.

13.1) Recapiti dell'appaltatore

L'aggiudicatario, al momento di avvio dei servizi, dovrà fornire indicazione di:

- un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro, a cui segnalare la necessità di interventi in urgenza e ordinari.
- un indirizzo email che l'Aggiudicatario dovrà visionare con almeno frequenza giornaliera, che verrà utilizzato per l'invio degli ordini di servizio

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e fax e indirizzi email sarà onere dell'Aggiudicatario comunicare tempestivamente i nuovi numeri.

Il servizio di reperibilità di cui al paragrafo 3.7 *Servizio di reperibilità* della Relazione Tecnica illustrativa (pag. 9) potrà essere organizzato tramite ufficio chiamate oppure con chiamata diretta al Rappresentante dell'aggiudicatario o al Tecnico reperibile; in questo secondo caso dovranno essere indicati almeno due nominativi e rispettivi recapiti.

14) EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali di cui ai singoli contratti attuativi, con verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto, previa costituzione della polizza assicurativa, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'Aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal Capitolato d'Appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, se è intervenuta l'avvio dei servizi d'urgenza, l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal direttore dell'esecuzione.

15) RISERVE



Gli Ordini di Servizio si intendono tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, **entro 5 giorni dalla ricezione**.

Eventuali riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, e compiutamente dettagliate e analiticamente quantificate entro 7 giorni dall'iscrizione, sui documenti contabili relativi al singolo Ordine di Servizio, e confermate nel Verbale di Constatazione del servizio relativo al pagamento in acconto in cui l'Ordine di Servizio è contabilizzato.

Nel caso di apposizione di riserve, il Direttore dell'Esecuzione ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che procede ai sensi del D.lgs. 50/2016 e disciplina attuativa.

Le riserve non espressamente confermate sul Verbale di Constatazione del servizio si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Fermo restando che l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalità di apposizione delle riserve l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 190 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

16) SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI

L'Appaltatore, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti** che non sono subappalti, ha l'obbligo di:

- comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato;
- inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Tutte le prestazioni previste dai contratti applicativi sono subappaltabili a scelta del concorrente.

Al fine di subappaltare servizi o parti di opere relative agli appalti ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro è **facoltà dell'Aggiudicatario qualificare preventivamente i propri subappaltatori, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo**, per poi comunicare, in occasione di ciascun intervento, quali fra essi parteciperanno alle lavorazioni relative allo specifico appalto. Pertanto, **le autorizzazioni al subappalto saranno rilasciate sulla base della richiesta di qualifica preventiva**, che dovrà essere corredata da tutta la documentazione prescritta per i subappalti dalla normativa in vigore in materia di appalti pubblici (in particolare, dimostrazione dell'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016), sicurezza, tracciabilità dei flussi finanziari.



Il **subappalto non autorizzato** comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/1982, come modificata dall'art. 2 del d.lgs. 139/1995, convertito nella legge 246/1995. Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

I subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto.

Ai fini dell'autorizzazione occorre che:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
- all'atto dell'offerta siano stati indicati le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare

Sono inoltre necessarie le seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore

b) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Anche in caso di subappalto regolarmente autorizzato, la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario.

Per ogni singolo appalto aggiudicato nell'ambito dell'accordo quadro sarà richiesta dichiarazione congiunta di appaltatore e subappaltatore sulla quota eseguita dal/dai subappaltatori.



Il contraente principale e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

16.1) Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante **non** provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti indicati, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

16.2) Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto – accordo quadro sottoscritto con il Comune di Segrate, identificato con il CIG indicato in epigrafe assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010 n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza".

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Segrate dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna ad inviare copia del contratto stipulato con l'impresa principale al Comune di Segrate.

17) MODIFICHE DEL CONTRATTO: CESSIONE E SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 106 (modifiche del contratto) del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, dello stesso Codice è **vietata la cessione** anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) punto 2).

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del codice dei contratti pubblici le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non



abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi, la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le **disposizioni dell'articolo 107 (sospensione)** del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

PARTE IV - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

18) ESCLUSIONE CLAUSOLA SOCIALE

Non viene prevista la clausola sociale in quanto l'attuale appaltatore del servizio ha dichiarato che, in caso di cambio appalto, non ci sarebbe personale a tempo indeterminato in esubero e suscettibile di riassorbimento.

19) INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle lavorazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativi, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato, ed inoltre assolvere agli specifici obblighi. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.



In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una **detrazione dello 20 per cento sui successivi pagamenti in acconto**, se i servizi sono in corso di esecuzione, oppure alla **sospensione del pagamento del saldo**, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

→ Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Aggiudicatario e del subappaltatore.

20) SICUREZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI – D.U.V.R.I.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

All'atto dell'inizio del servizio, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prendere atto del Documento di Valutazione Rischi predisposto dal RUP, che dovrà riconsegnare al Direttore dell'Esecuzione sottoscritto (anche con firma digitale) per presa visione, condivisione ed accettazione degli interventi indicati, copia della comunicazione alla ATS e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

Si allega il Documento di Valutazione Rischi Interferenziali redatto dal RUP (ALL. 2)

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla Stazione Appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

21) ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto e puntuale espletamento del servizio, nonché del buon esito dello stesso e dell'operato dei propri dipendenti.

A tal fine è tenuto a:

1. nominare un proprio **Responsabile di Commessa**, di provata e adeguata capacità, referente per tutti i rapporti fra l'Ente e l'Appaltatore che dovrà assicurare la pronta reperibilità per ogni e qualsiasi comunicazione inerente il programma dei servizi, al fine di assicurare la migliore organizzazione. Il Responsabile dovrà garantire la reperibilità



fornendo un recapito telefonico, mail e pec per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento

2. adottare durante l'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di **sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione**, rispondendo dei danni avvenuti per sua colpa o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento
3. organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative a personale, materiali, attrezzature e mezzi necessari
4. fornire settimanalmente (entro le ore 12.00 del venerdì) il **cronoprogramma preventivo degli interventi ricorrenti** sia della settimana entrante che a consuntivo della settimana in corso, per presa visione da parte della Stazione Appaltante, che potrà in qualsiasi momento richiederne la variazione. Il termine di ultimazione di ogni singolo intervento dovrà essere compreso nel programma di lavori periodico (settimanale). Ogni sospensione o proroga degli interventi dovrà essere richiesta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto preventivamente, indicando in modo dettagliato le motivazioni della richiesta. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esaminerà la proposta dell'Appaltatore, valutate le motivazioni, comunicherà allo stesso la sospensione del servizio o la proroga dei tempi di esecuzione
5. fornire i materiali, le attrezzature e i componenti secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e delle normative vigenti in materia, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, previa accettazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Inoltre, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, **l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione**, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

Per ciascun contratto applicativo l'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti in servizio un apposito documento identificativo munito di fotografia, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo di fornire ai propri dipendenti in servizio, dell'apposito documento identificativo.

Al personale presente occasionalmente nei luoghi di intervento che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.

Il documento d'identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai servizi ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore Esecuzione e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.



L'appaltatore è obbligato a tenere un registro sul quale sono annotati il personale impiegato per ogni contratto attuativo, nome e cognome, numero di matricola.

In ogni momento il Direttore dell'Esecuzione e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente sul luogo dell'intervento e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti all'intervento sono sprovvisti del documento di cui ai capoversi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dell'Esecuzione entro il giorno successivo.

In caso d'inosservanza di cui al capoverso che precede, si applicherà a carico dell'appaltatore una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni addetto sprovvisto di documentazione e verrà applicata a decorrere dal 2° (secondo) giorno successivo a quello dell'effettuazione del controllo fino all'esibizione dei documenti richiesti. In caso d'inosservanza per un periodo di oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto. Parimenti verrà sanzionata la mancata tenuta e/o il mancato aggiornamento del registro delle presenze.

22) CONDOTTA DEL CANTIERE

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla Stazione Appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della Stazione Appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

PARTE V – TERMINI ESECUZIONE E PENALI

23) TERMINI ESECUZIONE

L'inizio delle varie prestazioni dovrà avvenire secondo quanto stabilito nel programma dei servizi e negli ordini di servizio relativi.

24) PROROGHE E SOSPENSIONI



Per l'eventuale concessione di sospensioni o proroghe sul contratto applicativo si applicano le disposizioni di cui al titolo V del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i servizi dei contratti applicativi relativi alle prestazioni ricorrenti procedano utilmente a regola d'arte, la direzione, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la **sospensione**, redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di esecuzione del servizio;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dell'esecuzione;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore.

Non appena cessate le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei servizi differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei servizi per cause di pubblico interesse o particolare necessità: l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dell'esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine previsto, può chiedere con **domanda motivata proroghe** che, se riconosciute motivate dal Direttore (sentito il responsabile del procedimento), sono concesse purché pervengano prima della scadenza del termine. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei servizi, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, a meno che non abbia per iscritto denunciato al comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

La richiesta è presentata al direttore dell'esecuzione.

25) VIGILANZA E CONTROLLI

La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.



Il Direttore dell'Esecuzione, ove trovi da eccepire in ordine risultati non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, non emetterà il certificato di ultimazione del servizio fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

26) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto applicativo con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà **ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore** stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il **risarcimento dei danni** la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

27) PENALI

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto.

INADEMPIENZA

- a) Ritardo nella consegna del programma settimanale
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
- b) Ritardo o sospensione delle attività ricorrenti non concordato, quali: sfalci, potatura siepi, ecc.
€ 400,00 per ogni giorno di ritardo
- c) Mancata reperibilità del coordinatore tecnico o del personale in ausilio (si intende dopo 1 ora dalla prima chiamata)
€ 100,00 per ogni ora di ritardo dalla prima chiamata
- d) Mancata esecuzione di interventi richiesti con carattere d'urgenza
€ 1.000,00 per ogni intervento non eseguito. oltre
- e) Ritardata esecuzione di un intervento richiesto con carattere di urgenza
€ 800 per ogni ora di ritardo dalla richiesta
- f) Ritardata esecuzione di interventi programmati
€ 800 per ogni contestazione
- g) Danni prodotti alle essenze arboree e/o arbustive, alle aree prative o all'arredo in genere
Da € 200,00 a € 400,00 per ogni contestazione a seconda della gravità del danno
- h) Tenuta del cantiere insufficiente, come: mancato allontanamento dei residui di lavorazione, mancata pulizia delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza, mancata segnaletica di cantiere
€ 500,00 per ogni ambito di cantiere contestato



- i) Mancanza o ritardo nell'approntamento dei mezzi d'opera, personale o attrezzature previste nel Capitolato e nell'offerta
€ 400,00 per ogni giorno di ritardo

Per ogni altro inadempimento contrattuale € 200,00 per ogni inadempimento.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante. In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

L'importo complessivo delle penali irrogate non può comunque superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale (contratto attuativo); qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto. Il raggiungimento di n. 5 penali nel corso del periodo di efficacia dell'accordo quadro danno titolo alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per grave inadempimento; si rimanda, in proposito, al successivo punto "*Risoluzione del contratto*".

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle inadempienze.

PARTE VI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

28) VERIFICA DI CONFORMITÀ

Si applica l'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all'Aggiudicatario.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.



Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della Stazione Appaltante.

In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso al responsabile di commessa del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità
2. data della verifica di conformità
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Aggiudicatario, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'Aggiudicatario sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dalla ricezione dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

La liquidazione delle singole fatture costituisce controllo della regolarità tecnica e contabile dei contratti ad essa riferiti.



Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza dell'Accordo Quadro, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati.

29) ANTICIPATA OCCUPAZIONE - CONSEGNA PROVVISORIA

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare le aree prima che siano completate le lavorazioni ordinate, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che l'occupazione e l'uso delle strutture sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

PARTE VII – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

30) CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE

30.1) Servizi ricorrenti a corpo

I **servizi ricorrenti** (cfr Relazione tecnico illustrativa) sono contabilizzati a corpo. Si rinvia al paragrafo *Servizi attivabili singolarmente e relativi importi* (cfr tabella rappresentata). Si rammenta che verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara al corrispettivo previsto nel contratto attuativo/ordine d'esecuzione.

30.2) Servizi non ricorrenti a misura

La misurazione e la valutazione dei servizi a misura (servizi non ricorrenti) sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

I servizi a misura saranno valutati secondo i prezzi indicati nel Prezziario Regione Lombardia e, in subordine, listino prezzi Assoverde, dai quali sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

30.3) Servizio di reperibilità

Per quanto riguarda il **servizio di reperibilità**, richiamando quanto già precisato al paragrafo *Servizio di reperibilità*, si ribadisce che:



- a) per la disponibilità al servizio di reperibilità verrà riconosciuto all'appaltatore un corrispettivo mensile, quantificato a corpo in Euro 1.200,00, da cui verrà detratto il ribasso offerto in sede di gara.
- b) per il costo effettivo dell'intervento in reperibilità, il quale non rientra nelle attività ricorrenti, gli interventi richiesti all'appaltatore saranno contabilizzati a misura e liquidati separatamente come non ricorrenti e (ossia verrà applicato il ribasso percentuale offerto ai prezzi di cui al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche riferito all'anno contrattualizzato e *in second'ordine*, attraverso il listino prezzi di Assoverde).

30.4) Servizi in economia

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire in economia quei servizi che, per la loro esigua entità, in rapporto al loro importo complessivo, specialità di esecuzione, difficoltà di valutazione e urgenza di esecuzione, non sono computabili a misura.

L'esecuzione di tali servizi dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

I servizi in economia saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi indicati nel Prezzario Regione Lombardia e, in subordine, listino prezzi Assoverde, dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

31) DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

Il corrispettivo e i prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, degli oneri diretti della sicurezza.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e degli obbligatori DPI, nonché per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti
- d) per i servizi a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare al servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

Quando sia necessario eseguire una specie di intervento non previsto dal presente Capitolato né nel prezzario Regione Lombardia né, in subordine, Assoverde, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49, da effettuarsi in contraddittorio tra il D.E. e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento e sono soggetti al ribasso d'asta.



32) REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Eventuali modifiche e varianti del contratto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

In particolare, l'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata sulla base dei costi standard per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

→ Ad ogni modo, non si darà luogo ad alcuna revisione dei prezzi unitari di cui ai prezziari Prezziario Regione Lombardia/Assoverde in quanto gli stessi varieranno con l'aggiornamento delle pubblicazioni da parte delle case editrici.

33) ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'**anticipazione pari al 20-30% sul valore stimato di ogni singolo contratto applicativo**, da corrispondere **su richiesta dell'appaltatore** entro 15gg dall'effettivo inizio delle prestazioni.

La misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021.

L'erogazione dell'anticipazione è **subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale** applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario **decade dall'anticipazione**, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Non verrà concessa in nessun modo l'anticipazione sul valore dell'accordo quadro.

34) FATTURAZIONE E PAGAMENTI



L'Aggiudicatario deve assumere gli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
2. comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora si abbia notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la Stazione Appaltante sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente
5. fornire alla Stazione Appaltante, se questa lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno gestiti separatamente per ciascun contratto applicativo, per stato di avanzamento dei servizi.

Servizi ricorrenti

L'Aggiudicatario emetterà fattura con cadenza mensile in rate fisse commisurate al valore del contratto attuativo, al netto del ribasso offerto in sede di gara (meno lo 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici - cfr *infra*). Per quanto riguarda le attività ricorrenti di cui ai punti 3.1 e 3.2 (sfalci tappeti erbosi) della Relazione illustrativa, le rate mensili saranno corrisposte attraverso la seguente modulazione:

- da maggio ad agosto: il corrispettivo mensile sarà erogato pari ad una quota di 2/12 calcolato sul corrispettivo annuo oggetto di ribasso
- da settembre ad aprile: il corrispettivo mensile sarà erogato pari ad una quota di 0,5/12 calcolato sul corrispettivo annuo

Servizi non ricorrenti

Tutti gli interventi per i quali non è prevista la contabilizzazione per attività ricorrenti, dovranno essere contabilizzati attraverso appositi Stati di Avanzamento Lavori (SAL), emessi dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle attività svolte. Tale contabilità potrà avvenire su **base mensile** o se le attività contabilizzate dovessero superare la soglia di **€ 30.000,00**. Si ribadisce che anche tutti gli interventi non ricorrenti saranno contabilizzati, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, attraverso il Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia – anno di riferimento o in sub-ordine attraverso il bollettino Assoverde – anno di riferimento.

→ Ritenuta dello 0,50 per cento:

a i sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge.



In caso di inottemperanza dell'appaltatore delle disposizioni in favore del personale, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una **detrazione dello 20 per cento sui successivi pagamenti in acconto**, se i servizi sono in corso di esecuzione, oppure alla **sospensione del pagamento del saldo**, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Al termine del servizio l'Aggiudicatario emetterà una **fattura finale** corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

→ **Garanzia copertura rata a saldo:**

il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria o assicurativa di importo pari all'importo residuo da corrispondere, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (art.103 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016). **La rata di saldo coincide con l'ultimo verbale di accertamento.**

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Appaltatore emetterà **fattura in forma elettronica** ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, che riporti il **Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria, salvo diverso accordo fra le parti risultante dall'atto costitutivo.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima all'Appaltatore); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.



→ V. paragrafi “Pagamento dei subappaltatori” e “Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”.

35) INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante **trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi**, compresa, nei lavori, la cassa edile.

36) INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

PARTE VIII – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

37) RESPONSABILITÀ PER ESATTO ADEMPIMENTO DEI SERVIZI

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'**esatto adempimento delle prestazioni** oggetto del contratto (cfr paragrafo *Garanzia definitiva*).

38) RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'appaltatore è altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei **danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti**, causati a persone/cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo. Conseguentemente, l'appaltatore è obbligato al ripristino/risarcimento di danni ai luoghi a cose/terzi.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento e ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati.



Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Direzione dell'Esecuzione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente Accordo Quadro, di eventuali disservizi che occorrono sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà del Comune o ad esso comunque in uso a qualsiasi titolo.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati. La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Anche in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna. Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere e i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore. La responsabilità sarà a carico dell'Appaltatore anche dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei servizi.

PARTE IX – DISPOSIZIONI FINALI

39) NORME REGOLATRICI

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente Capitolato, nel relativo Allegato 1 – Disciplinare tecnico, negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la Stazione Appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del contratto fino all'importo complessivo massimo indicato all'art. 4, Parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, evidenziando per questi in particolare:



- il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, per quanto non abrogato;
- la propria offerta;
- D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto non abrogato;
- le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- il D.M. 07/03/2018, n. 49;
- le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008 n.81.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente agli interventi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

40) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
- b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere l'Accordo Quadro, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

Il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'Appaltatore. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con



l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Al verificarsi di uno degli eventi descritti dal presente articolo, l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi si intenderanno risolti di diritto non appena il Comune avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per gli eventi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva di valutare quali eventuali contratti applicativi in essere al momento della risoluzione dovranno essere portati a compimento da parte dell'Appaltatore e ne darà comunicazione nell'avviso di cui al precedente paragrafo.

Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Comune, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Comune dallo scioglimento dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal Comune medesimo.

Il Comune, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:

a) ponendo a base del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori del contratto applicativo originario, eventualmente incrementato con atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dal contratto con l'Appaltatore inadempiente;

ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.



In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere.

L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il Comune avrà diritto al risarcimento di tutti i danni che provengano all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio

In casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, come sopra previsti, l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

È comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

41) RECESSO

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

42) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 110 del Dlgs 50/2016, combinato con l'articolo 80 dello stesso decreto, e della Legge Fallimentare, nel caso in cui il curatore fallimentare sia autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio, l'impresa fallita può continuare ad operare.



In caso di mancata ripresa delle prestazioni, il contratto si intende sciolto, e si procede alla constatazione dello stato dei servizi e alla valutazione dei maggiori oneri e danni subiti dalla SA.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'aggiudicatario sia un RTI, si rinvia a quanto previsto dall'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici.

43) STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, mediante atto pubblico.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

44) CONTENZIOSO

Per la gestione del contenzioso si rimanda alle disposizioni di cui alla parte VI – Titolo I – del D.lgs. 50/2016.

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

45) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il **Foro di Milano**. È esclusa la competenza arbitrale.

46) INTIMAZIONI E NOTIFICHE

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'Esecuzione o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto per ciascun contratto applicativo in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.



Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.

47) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale Stazione Appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**D.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;



- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.



EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]";
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]";
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) "L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]";
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]".

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali". Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via I° Maggio snc, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo [mail dpo@comune.segrate.mi.it](mailto:dpo@comune.segrate.mi.it).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI



Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: (dpo@comune.segrate.mi.it) o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via 1° maggio snc 20090 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

47.1) Obbligo di riservatezza

L'appaltatore è tenuto a mantenere riservate e a non divulgare informazioni inerenti l'attività della Stazione Appaltante che esulino dallo stretto rapporto esecutivo tra l'Appaltatore e il Direttore dei Lavori.

L'appaltatore non può trasmettere, divulgare, riprodurre, utilizzare per scopi che esulino dal presente appalto ogni documento e informazione in qualunque formato (incluso elettronico e rappresentazioni grafiche) ricevute per l'esecuzione delle opere o la valutazione degli interventi (a titolo esemplificativo dati inerenti l'anagrafica tecnica, comunicazioni interne e con enti esterni, ecc.), se non preventivamente autorizzato per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

47.2) Comunicazioni

L'appaltatore deve astenersi dal divulgare a terzi le comunicazioni intercorse nell'ambito dell'appalto; deve altresì uniformarsi ai principi di riservatezza, prudenza e buona fede nelle comunicazioni con il personale con cui viene a contatto, evitando di fornire informazioni allarmanti o distorte.

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabrizio Giovanni Zordan

IL DIRIGENTE

Dott. Fabrizio Giovanni Zordan

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Allegati:

- 1) Relazione Tecnica Illustrativa e relativi allegati A e B**
- 2) Documento di Valutazione Rischi Interferenziali redatto dal RUP**